

**DELIBERAZIONE 10 NOVEMBRE 2016
650/2016/R/GAS**

**DETERMINAZIONE DELLA COMPONENTE QVD A COPERTURA DEI COSTI DI
COMMERCIALIZZAZIONE DELLA VENDITA AL DETTAGLIO PER I GAS DIVERSI DAL GAS
NATURALE, RELATIVA ALLA SOCIETÀ ISGAS ENERGIT MULTIUTILITIES S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 10 novembre 2016

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas, come da ultimo modificato ed integrato con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 21 gennaio 2016, 17/2016/R/COM (di seguito: TIQV);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato ed integrato con la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2016, 535/2016/R/GAS (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 21 settembre 2011, ARG/gas 124/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 124/11);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 640/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 640/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 22 maggio 2014, 231/2014/R/COM e l'Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni in merito agli obblighi di separazione contabile per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di comunicazione" e successive modificazioni ed integrazioni (TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 662/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 662/2015/R/GAS);
- il documento per la consultazione 12 novembre 2015, 540/2015/R/GAS, recante "Mercato dei gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate: revisione della componente QVD a copertura dei costi di commercializzazione al dettaglio" (di seguito: documento per la consultazione 540/2015/R/GAS);
- la nota della società ISGAS Energit Multiutilities S.p.a. (di seguito: ISGAS) del 31/03/2016, prot. Autorità 9718, recante l'istanza finalizzata a richiedere il riconoscimento dei costi non coperti dalla componente QVD per i gas

manifatturati, ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione 662/2015/R/GAS, (di seguito: nota del 31/03/2016);

- le note della società ISGAS del 19/05/2016, prot. Autorità 14637 (di seguito: nota del 19/05/2016) e del 20/07/2016, prot. Autorità 20784 (di seguito: nota del 20/07/2016), in risposta alle richieste degli Uffici dell'Autorità relative all'acquisizione di ulteriori informazioni in merito all'istanza di cui al precedente punto.

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione ARG/GAS 124/11 ha, tra l'altro, modificato le modalità di determinazione del livello, l'articolazione e le tempistiche di aggiornamento della componente *QVD*, sia per la fornitura di GPL che per la fornitura di gas manifatturati, prevedendo in particolare:
 - un livello non differenziato per ambito territoriale di tale componente per tutti gli esercenti la vendita;
 - criteri di determinazione analoghi a quanto previsto ai fini della quantificazione della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio per il gas naturale;
 - di utilizzare i dati disponibili per il settore del gas naturale, anche in considerazione delle difficoltà emerse, in termini di disponibilità e significatività, dall'analisi dei dati di bilancio trasmessi per il 2009 dagli esercenti del settore dei gas diversi;
 - di considerare le specificità relative all'attività di commercializzazione per i due settori in termini di:
 - i. differenti obblighi che la regolazione definisce per gli esercenti, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di qualità commerciale;
 - ii. eventuali sinergie derivanti dallo svolgimento congiunto di diverse attività, nonché dalla fornitura di altri servizi da parte degli esercenti;
 - iii. differente entità del rischio creditizio legato alla possibilità di cambio del fornitore per i clienti finali di gas naturale;
 - di mantenere con riferimento al GPL, l'articolazione che prevede la sola quota variabile della componente *QVD^{gpl}* fissando, con decorrenza dall'1 gennaio 2012, un valore pari a 0,176000 euro/Smc;
 - di differenziare, con riferimento ai gas manifatturati, in relazione alla estrema variabilità dei consumi medi per cliente, l'articolazione della componente *QVD^{gasmanifatturati}* nella sola quota fissa stabilendo, con decorrenza dall'1 gennaio 2012, un valore pari a 44,00 euro/punto di riconsegna per anno;
 - che i valori di cui ai precedenti punti avessero validità biennale;
- con la deliberazione 640/2013/R/GAS i suddetti valori sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2015.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- a valle del documento per la consultazione 540/2015/R/GAS, recante gli orientamenti dell’Autorità in tema di quantificazione della componente *QVD* per i gas diversi da gas naturale, ai fini dell’aggiornamento previsto dagli articoli 25 e 29 del TIVG, è stata emanata la deliberazione 662/2015/R/GAS che, per la determinazione del livello di tale componente, ha stabilito:
 - di utilizzare criteri di determinazione analoghi a quelli previsti ai fini della quantificazione della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio per il gas naturale, nonché di considerare anche i dati disponibili per il settore del gas naturale, in considerazione delle criticità emerse dall’analisi dei dati di bilancio trasmessi per il 2014 dagli esercenti del settore dei gas diversi;
 - di considerare le specificità relative all’attività di commercializzazione per il settore dei gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate rispetto a quello del gas naturale;
 - con riferimento al GPL, di modificare la precedente articolazione che prevedeva la sola quota variabile della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio (*QVD^{gpl}*), con una nuova articolazione nella sola quota fissa espressa in euro/punto di riconsegna per anno;
 - con riferimento ai gas manifatturati, di confermare la precedente articolazione della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio (*QVD^{gasmanifatturati}*), nella sola quota fissa espressa in euro/punto di riconsegna per anno;
 - di modificare il TIVG, fissando, con decorrenza 1 aprile 2016, i valori della componente di commercializzazione della vendita al dettaglio per i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate pari a 36,00 euro/punto di riconsegna per anno, prorogando fino al 31 marzo 2016 i valori in vigore;
 - che il valore della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio abbia una validità biennale e che successivamente tale valore sia oggetto di verifica ed eventuale aggiornamento, anche in relazione all’evoluzione del mercato.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la deliberazione 662/2015/R/GAS ha previsto, inoltre, che:
 - le imprese di distribuzione e vendita di gas diversi dal gas naturale, possano applicare, alla propria clientela, un diverso livello della componente *QVD*, a fronte della certificazione di eventuali ulteriori costi relativi all’attività di vendita che non trovano copertura nel livello della suddetta componente;

- la certificazione di cui al precedente punto sia presentata dagli operatori interessati, entro il 31 marzo 2016, con apposita istanza all’Autorità, attestante i maggiori costi sostenuti nell’attività di commercializzazione della vendita al dettaglio;
- le informazioni trasmesse all’Autorità al fine di ottenere il riconoscimento dei suddetti maggiori costi:
 - costituiscano autocertificazione secondo quanto previsto dall’articolo 47, del D.P.R. 445/00;
 - devono essere accompagnate da una relazione della società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società; tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio. Nel caso in cui il bilancio di esercizio dell’esercente non sia sottoposto a revisione legale, il legale rappresentante presenta una dichiarazione attestante la veridicità e la correttezza dei valori riportati nell’istanza;
- in caso l’Autorità attesti i maggiori ulteriori costi di commercializzazione, l’operatore applichi alla propria clientela il valore della componente *QVD* come determinato dalla stessa Autorità;
- il valore di cui al punto precedente includa l’importo necessario alla copertura su base annua della differenza tra quanto determinato a valle dell’istruttoria e il valore della componente *QVD* transitoriamente applicato dall’1 aprile 2016.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con nota del 31/03/2016, la società ISGAS, in qualità di esercente la vendita di gas manifatturati, ha presentato, all’Autorità, ai sensi del punto 3 della deliberazione 662/2015/R/GAS, un’istanza finalizzata al riconoscimento di un livello dei costi per l’attività di vendita al dettaglio superiore rispetto a quello stabilito dalla medesima deliberazione;
- alla nota di cui al punto precedente la società ha allegato i seguenti documenti:
 - conti economici per attività e aggregato dei servizi comuni e delle funzioni condivise per gli anni 2012, 2013 e 2014;
 - conti economici articolati in comparti con l’integrale attribuzione dei costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise per gli anni 2012, 2013 e 2014;
 - nota di commento ai conti economici con indicazione delle diverse componenti dei ricavi e dei costi della singola attività articolata in comparti;
 - relazione della società di revisione legale con giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società;

- bilanci depositati completi della certificazione della società di revisione;
- autocertificazione, a firma del legale rappresentante, che attesta la veridicità dei dati trasmessi ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/00;
- nella suddetta documentazione la società ha predisposto i prospetti relativi agli esercizi chiusi il 31/12/2012, 31/12/2013 e 31/12/2014;
- la società svolge esclusivamente e congiuntamente l'attività di distribuzione, misura e vendita di aria propanata nei comuni di Cagliari, Nuoro e Oristano; pertanto è soggetta al regime semplificato di separazione contabile che non prevede la distinzione per comparti. Tuttavia, al fine di individuare i costi afferenti all'attività di vendita, ha suddiviso, nella documentazione allegata all'istanza, i principali dati del Conto economico nei tre comparti inerenti alla propria attività;
- per attuare la separazione contabile di cui al precedente punto la società ha allocato tutti i valori direttamente imputabili ad uno dei tre comparti sopra indicati, mentre ha proceduto ad un'allocazione indiretta per tutti i valori non direttamente imputabili;
- la società ha dichiarato che i costi imputati all'aggregato dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise sono stati attribuiti in quota ai comparti in funzione dei costi operativi diretti dei comparti stessi; in particolare, ai sensi di quanto previsto dal comma 26.4 lettera f) del TIUC sono stati attribuiti ai comparti "in funzione di costi operativi diretti al netto dei costi di acquisto e di trasporto dell'energia, previa deduzione di eventuali componenti positive di reddito registrate nel valore della produzione che hanno esclusivamente funzione rettificativa dei costi, quali gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, le variazioni delle rimanenze e dei lavori in corso e gli altri ricavi e proventi che abbiano natura di rimborso".

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la società ISGAS, con note del 19/05/2016 e del 20/07/2016, ha trasmesso le informazioni e i dati puntuali richiesti dagli Uffici dell'Autorità in merito a:
 - l'attribuzione diretta dei costi per servizi, come riportati nel bilancio civilistico relativo all'esercizio 2014, ai singoli comparti (distribuzione, misura e vendita);
 - il contenuto della voce "costi per altri servizi (verso terzi)" imputata direttamente all'attività di vendita;
 - il contenuto della voce "altri ricavi e proventi" imputata all'attività di distribuzione.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- le analisi svolte dagli Uffici relativamente ai dati e alle informazioni trasmesse dalla società ISGAS hanno evidenziato quanto segue:

- tra i costi che l'impresa ha attribuito direttamente al comparto della vendita risultano incluse anche partite che la deliberazione 662/2015/R/GAS aveva escluso dal novero dei costi riconosciuti in considerazione del basso grado di esposizione alla concorrenza dell'attività in oggetto, quali le spese per l'acquisizione della clientela, comprese quelle relative alla promozione pubblicitaria nonché gli oneri connessi alla morosità;
- al netto delle partite di cui al punto precedente, i costi indicati dall'impresa non risulterebbero comunque coperti interamente dal livello fissato per la componente *QVD* con decorrenza dall'1 aprile 2016 ai sensi della deliberazione 662/2015/R/GAS.

RITENUTO OPPORTUNO:

- riconoscere gli ulteriori costi per l'attività di commercializzazione della vendita, descritti nella documentazione certificata trasmessa dalla società ISGAS, che non risultano già coperti dal livello fissato per la componente *QVD* con decorrenza dall'1 aprile 2016 ai sensi della deliberazione 662/2015/R/GAS, al netto delle voci di costo esplicitamente escluse dalla medesima deliberazione;
- determinare per la società ISGAS il nuovo valore della componente relativa all'attività di vendita al dettaglio dei gas manifatturati e dell'aria propanata, *QVD^{gasmanifatturati}*, di cui all'articolo 29 del TIVG, per il periodo dall'1 aprile 2016 al 31 dicembre 2017, a seguito dell'istanza presentata dalla società stessa e finalizzata al riconoscimento di un livello di costi per tale attività superiore rispetto a quello stabilito dal TIVG;
- riconoscere l'importo necessario alla copertura della differenza tra il valore di cui al punto precedente e il valore transitoriamente applicato per i mesi da aprile ad ottobre 2016

DELIBERA

1. di definire in esito all'istruttoria della società ISGAS Energit Multiutilities S.p.a., per il periodo dall'1 aprile 2016 al 31 dicembre 2017, il valore della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio dei gas manifatturati e dell'aria propanata, *QVD^{gasmanifatturati}*, articolata nella sola quota fissa, pari a 54 euro/punto di riconsegna per anno;
2. di fissare per la società ISGAS Energit Multiutilities S.p.a., per il periodo dall'1 novembre 2016 al 31 dicembre 2017, il valore della componente relativa alla vendita al dettaglio dei gas manifatturati e dell'aria propanata, *QVD^{gasmanifatturati}*, articolata nella sola quota fissa, pari a 63 euro/punto di riconsegna per anno, al fine di includere l'importo necessario alla copertura della differenza tra il valore di

- cui al precedente punto 1. ed il valore transitoriamente applicato dalla società nel periodo dall'1 aprile al 31 ottobre 2016;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità. www.autorita.energia.it.

10 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni